

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7374 del 30/12/2025
Oggetto	Rinnovo di concessione per occupazione di area del demanio idrico in Comune di Riva del PO (FE) a fini venatorio naturalistici ed agricolo. Procedimento FE18T0032. Concessionario: Azienda Faunistico Venatoria "Viaroletto"
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7645 del 23/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno trenta DICEMBRE 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

*OGGETTO: Rinnovo di concessione per occupazione di area del demanio idrico in Comune di Riva del PO (FE) a fini venatorio naturalistici ed agricolo.
Procedimento FE18T0032.
Concessionario: Azienda Faunistico Venatoria "Viaroletto"*

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss. mm. e ii.;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la Delibera del Direttore Generale n. 91 del 29/08/2024 di conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 01.06.2024, all’Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell’Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

RICHIAMATA la determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-3385 del 12/07/2019 con la quale il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, ha rilasciato al Sig. Daniele Secchiero, Cod. fiscale SCCDNL51T29A806I, in qualità di legale rappresentante dell’Azienda Faunistico Venatoria “Viaroletto”, la Variante della concessione assentita da Arpae con DET-AMB-2018-5828 del 12/11/2018 con l’inserimento nel perimetro dell’Azienda Faunistico Venatoria di numero 5 (cinque) appostamenti fissi per attività venatoria e di un’area di complessivi ha 5.00 (cinque) in concessione ad uso esclusivo per la coltivazione di seminativi a perdere;

RICHIAMATA altresì la determinazione ARPAE n. DET-AMB-2018-5826 del 12/11/2018 con la quale il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara ha rilasciato al Sig. Daniele Secchiero, cod. fiscale SCCDNL51T29A806I, in qualità di legale rappresentante dell’Azienda

Faunistico Venatoria “Viaroletto”, la concessione ad uso non esclusivo e nel rispetto dei diritti dei terzi, l’occupazione di aree demaniali del fiume Po da destinare ad uso Faunistico Venatorio, individuate al Foglio 4 – Mappali 25, 26, 512, 513, 528, 530, 532, 534; al Foglio 5 – Mappali 1, 110, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, del Comune di Ro (FE); al Foglio 1 – Mappale 1, al Foglio 2 – Mappali 5,12, 13, 68, 131; al Foglio 3 – Mappali 340, 342, 344; al Foglio 20 – Mappali 90, 92, 94, del Comune di Berra (FE);

PRESO ATTO della domanda acquisita agli atti con prot. n. PG.2023.200957 del 27.11.2023 con cui il Sig. Daniele Secchiero, cod. fiscale SCCDNL51T29A806I, in qualità di legale rappresentante dell’Azienda Faunistico Venatoria “Viaroletto”, ha presentato istanza di rinnovo senza modifiche, relativa all’occupazione di aree demaniali come assentito con Determina n. DET-AMB-2018-5826 del 12/11/2018 e DET-AMB-2019-3385 del 12/07/2019;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 26 del 31.01.2024 senza che nei 30 giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l’area oggetto di concessione rientra in zona ZSC/ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Rete Natura 2000 cod. IT4060016 “ Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico”;

DATO ATTO che con prot. n. PG/2024/0032841 del 20/02/2024, la scrivente Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi semplificata asincrona, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. – art. 14 Bis, ai fini dell’acquisizione dei pareri da parte degli Enti competenti;

PRESO ATTO dell’assenso espresso da:

– Agenzia Interregionale per il fiume Po - Ufficio Operativo di Ferrara:

Parere positivo alle condizioni espresse nel disciplinare tecnico (rif. A.I.PO n. 4079/A1-2 e n.

4082/A2 -integrazione), acquisito agli atti con prot. n. PG/2024/0071052 del 17/04/2024;

- Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna:

Esito di screening di incidenza ambientale (VIncA) acquisito agli atti con prot. nr. 09/12/2025.0217764.E,

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel Disciplinare tecnico allegato, parte integrante della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

CONSIDERATO che qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011, sarà dichiarata la decadenza dalla concessione;

DATO ATTO della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal concessionario in data 19/12/2025 con la quale attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159;

VERIFICATO che a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione, il concessionario risulta in regola con i versamenti dei canoni richiesti fino al 31/12/2025;

RITENUTO:

- di quantificare il canone dovuto per l'annualità 2025 in € 751,17 per l'occupazione di area del demanio idrico a fini venatorio naturalistici;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 751,17;

ACCERTATO che la richiedente:

- in data 26/11/2023 ha versato l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;

- in data 28/03/2025 l'importo di € 751,17 a titolo di canone dovuto per l'annualità 2025;
- in data 22/12/2025 l'importo di € 111,78 per adeguamento del deposito cauzionale;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare al Sig. Daniele Secchiero, Cod. fiscale SCCDNL51T29A806I residente nel Comune di Riva del PO (FE), in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Faunistico Venatoria "Viaroletto", la concessione nel rispetto dei diritti dei terzi, per l'occupazione di aree demaniali del fiume PO da destinare ad uso Faunistico Venatorio ed agricolo, individuate al Foglio 4 – Mappali 25, 26, 512, 513, 528, 530, 532, 534, al Foglio 5 – Mappali 1, 110, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, del Comune di Riva del PO loc. Ro (FE), al Foglio 1 – Mappale 1, al Foglio 2 – Mappali 5, 12, 13, 68, 131, al Foglio 3 – Mappali 340, 342, 344, al Foglio 20 – Mappali 90, 92, 94, del Comune di Riva del PO loc. Berra (FE), comprensive di n. 5 (cinque) appostamenti fissi per attività venatoria e di un'area di complessivi ha 5.00 (cinque) in concessione ad uso esclusivo per la coltivazione di seminativi a perdere, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti. Codice pratica FE18T0032;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2030**;
3. di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, (comprensivo delle allegate condizioni e prescrizioni derivanti dai Pareri e Nulla Osta rilasciati dagli Enti competenti), come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 22/12/2025 (Prot. 23/12/2025.0229172.E);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2025 in € 751,17;

5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 751,17;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara, Ing. Marco Bianchini;
10. che come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
11. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto

riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati
(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata al Sig. Daniele Secchiero, C.F. SCCDNL51T29A806I residente nel Comune di Riva del PO (FE), in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Faunistico Venatoria "Viaroletto".

Pratica n. FE18T0032.

Limitatamente agli obblighi e alle condizioni di carattere generale, si precisa che trovano applicazione unicamente se e nella misura in cui risultino direttamente pertinenti all'uso specificamente autorizzato.

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

Il rinnovo di concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico del corso d'acqua del fiume PO sita nel Comune di Riva del Po (FE) catastalmente così identificata:

Località Ro - Foglio 4 – Mappali 25, 26, 512, 513, 528, 530, 532, 534;

Località Ro - Foglio 5 – Mappali 1, 110, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153;

Località Berra - Foglio 1 – Mappale 1;

Località Berra - Foglio 2 – Mappali 5, 12, 13, 68, 131;

Località Berra - Foglio 3 – Mappali 340, 342, 344;

Località Berra - Foglio 20 – Mappali 90, 92, 94,

da destinare ad uso Faunistico Venatorio. L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici conservati agli atti di ARPAE.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato in € 751,17 e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di

riferimento. Il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge.

In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. **La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2030.**
2. **Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.**

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due

annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE18T0032;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.

L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile o AIPO.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAI NULLA-OSTA IDRAULICI

Si riportano, in estratto, le prescrizioni contenute nel:

Disciplinare Tecnico AIPO - Rif. A.I.P.O n. 4079/A1-2 e n. 4082/A2 (integrazione) in allegato al presente Disciplinare e parte integrante dell'Atto di concessione, acquisito agli atti con prot. n. PG/2024/0071052 del 17/04/2024 rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po - Ufficio Operativo di Ferrara:

ARTICOLO 1) - Oggetto della concessione

La concessione riguarda un'area demaniale in golena e la prospiciente area demaniale arginale ad uso venatorio per complessivi 72,4 ha circa, dei quali una parte in area golenale è stata assegnata ad uso seminativo a perdere così composta: zona 1 di estensivi 2,00 ha, zona 2 di estensivi 0,96 ha, zona 3 di estensivi 1,28 ha, per complessivi 4,24 ha, oltre a n. 5 appostamenti (di 6,00 mq ciascuno) per un totale di 30,00 mq ricadenti in area golenale. Le suddette superfici sono dettagliate nella tabella allegata.

ARTICOLO 2) Prescrizioni tecniche

1. Considerato che le superfici del corpo arginale lato campagna sono in concessione a privati per lo sfalcio del cotico erboso, nelle suddette aree è concesso unicamente il transito pedonale con cani al guinzaglio.
2. Considerato che la sommità arginale è percorsa da una strada di servizio concessionata alla Provincia di Ferrara come pista ciclabile denominata "Destra Po", sulla suddetta strada è concesso unicamente il transito pedonale con cani al guinzaglio.
3. In 5 appostamenti, seppur amovibili, dovranno essere ancorati al suolo per non essere trasportati dalla corrente del fiume in occasione di innalzamento dei livelli idrometrici ed interessamento delle aree golenali. Sull'area concessionata la Ditta non dovrà in nessun caso eseguirvi alcuna altra opera, neppure a carattere provvisorio.
4. La Ditta non dovrà destinare l'area in concessione ad uso diverso, né concederla ad altri se non in seguito a consenso dall' Ufficio A.I.Po competente.

ARTICOLO 3) Divieti

1. Qualora il richiedente intendesse apportare modifiche, dovrà preventivamente presentare apposita richiesta corredata degli occorrenti elaborati progettuali.

ARTICOLO 4) Eccezioni

1. L'Ufficio di Ferrara dell'A.1.PO si riserva la facoltà di eseguire lavori, riparazioni, rilievi di qualunque specie, effettuare depositi di terra e di materiale, impiantare baracche ed in generale occupare, modificare od alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo le superfici arginali interessate dalla concessione.

ARTICOLO 5) Transiti

Durante l'esercizio della presente Concessione, dovrà essere assicurato all'A.I.P.O lo svolgimento dei Servizi di Polizia Idraulica e di Piena mediante libera transitabilità anche di mezzi d'opera.

Poiché la sommità arginale, nella tratta interessata dall'innesto della rampa esistente in concessione alla provincia di Ferrara ad uso pista ciclabile, spetta alla Ditta concessionaria acquisire l'eventuale autorizzazione.

- **Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)** in allegato al presente Disciplinare e parte integrante dell'Atto di concessione, acquisito agli atti con prot. nr. 09/12/2025.0217764.E, rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente - Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane - Area Biodiversità:
“... Espletata la procedura di Screening di incidenza dalla quale si evince che il Progetto in oggetto non determina incidenza negativa significativa sul sito della rete Natura 2000 interessato, con la presente comunichiamo l'esito positivo della Valutazione di incidenza ambientale.

Vi ricordiamo, infine, che è vietata la riduzione quantitativa complessiva delle aree precluse all'attività venatoria, all'interno di ogni singola ZPS presente alla data del 7 novembre 2006 o di ogni singola ZSC presente alla data del 7 ottobre 2013, o, qualora successiva, alla data di istituzione della ZPS o della ZSC, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito in esame.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. È compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, L.R. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.